

Annessi :

517

FINANZE

### MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo

(del 5 novembre 1954)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Sciogliamo la promessa fatta a codesto Gran Consiglio in occasione di recenti discussioni e ci pregiamo presentare all'approvazione dell'Autorità legislativa l'annesso progetto di costituzione della Cassa ticinese di credito agricolo.

Il nostro messaggio sarà volutamente breve e farà astrazione da considerazioni storiche ed economiche di carattere generale: il problema è troppo presente all'attenzione del Gran Consiglio perchè occorra lungamente dimostrare l'opportunità dell'entrata in materia. Ogni sforzo per potenziare la nostra agricoltura sarà certamente bene accolto: dall'assistenza tecnica che lo Stato dà costantemente e cerca di costantemente migliorare, all'opera imponente di raggruppamento dei terreni, alle bonifiche, alle migliorie fondiari, alle azioni in favore dell'alpe, della vite, delle piante da frutto, alle azioni commerciali intese ad assicurare ai prodotti uno smercio possibilmente sottratto alla influenza dei capricci del mercato, alla protezione della qualità, alla propaganda, al miglioramento della razza bovina: una serie di provvedimenti spesso costosissimi sono stati presi man mano dallo Stato, per parare alle condizioni spesso disagiati del contadino ticinese, per indurlo a rimanere fedele alla terra, per assicurargli, nel piano come nelle valli e in montagna, una vita decorosa, una attività sufficientemente redditizia.

La costituzione di una Cassa ticinese di credito agricolo vuole essere un anello importante della catena di provvidenze per l'agricoltura: dare all'agricoltura ticinese una possibilità di estensione delle basi finanziarie mediante un istituto dello Stato che tenga conto delle particolari esigenze dell'agricoltura senza entrare nel campo dei sussidi: non si metta in concorrenza con il credito privato ma lo completi, lo allarghi alle zone e ai beni fin qui tradizionalmente privi di tale aiuto.

Il 15 dicembre 1947 il compianto consigliere avv. Francesco Cattaneo rassegnava al Consiglio d'amministrazione della Banca dello Stato una relazione sul credito agricolo nel Cantone Ticino. Quella relazione concludeva affermando che la estensione del credito agricolo in consonanza con i postulati della classe agricola ticinese è possibile e relativamente facile nel quadro degli ordinamenti bancari esistenti, purchè Cantone e Confederazione concorrano a risolverlo con quegli aiuti finanziari che nella legislazione vigente sono già delineati.

L'opinione dell'egregio consigliere Cattaneo è condivisa solo in parte dallo scrivente Consiglio di Stato: si vedrà oltre che la soluzione da noi proposta si inquadra nell'ordinamento tradizionale del nostro paese, tuttavia con un istituto proprio, con propri statuti e proprie responsabilità.

Il 20 giugno 1949 una Commissione nominata dal Consiglio di Stato si riuniva a Bellinzona e procedeva ad esaminare nelle sue linee generali il problema.

Partendo dal concetto di un istituto a sè stante, se pur amministrato dalla Banca dello Stato, quella Commissione conveniva intanto nella necessità di una legge speciale che regolasse le linee fondamentali dell'istituto e forniva utili indicazioni su questioni particolari.

Il Consiglio di Stato incaricava quindi il compianto avv. Angiolo Martignoni, già Consigliere di Stato, di procedere all'allestimento di un primo abbozzo della futura legge: la malattia e la morte dell'on. Martignoni ne frustravano gli sforzi.

Venivano in seguito incaricati di collaborare con gli organi governativi i signori ing. Aebi, vicedirettore dell'Unione svizzera dei contadini in Brugg e dr. Däniker, già direttore della Banca cantonale di Zurigo: il progetto che qui accompagniamo venne con loro discusso e messo a punto, tenendo conto anche degli sviluppi della legislazione federale, tuttora in corso, e della possibilità di inserire nel sistema che vi proponiamo le ulteriori beneficienze che la legge federale fosse per conferire all'agricoltura dei Cantoni.

Il progetto prevede, come detto, la costituzione di un istituto autonomo, dai lineamenti fissati dalla legge, dai particolari definiti nel Regolamento, che, per analogia con quello che regge la Banca dello Stato, assumerà la forma di decreto esecutivo.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata a un Consiglio di amministrazione nominato dal Consiglio di Stato, nel quale saranno rappresentati i ceti agricoli e i ceti finanziari e, di diritto il Dipartimento dell'agricoltura, nella persona del Consigliere di Stato che lo dirige, nonché la Banca dello Stato con il suo presidente. Il servizio materiale inerente al suo funzionamento è assunto dalla Banca dello Stato, con le sue filiali e le sue agenzie, la sua organizzazione e la sua esperienza.

L'Istituto è chiamato a concedere crediti agricoli. Esso deve quindi essere orientato al servizio dell'agricoltura indigena.

Le operazioni finanziarie che esso principalmente dovrà compiere consistranno nella concessione di mutui a corto e medio termine; mutui a lungo termine potranno essere parimenti concessi, in accordo con la Banca dello Stato, nella cui sfera di interessi entrano in modo particolare.

I mutui a corto termine devono servire al contadino in via principale a finanziare l'andamento normale della sua azienda: all'acquisto di sementi, al ponte necessario per superare l'inverno, al pagamento dei premi di assicurazione contro la grandine, all'estensione e al rinnovamento di colture. La loro concessione sarà spesso assistita da garanzie che la Banca dello Stato e le Banche private riterrebbero insufficienti; il tasso d'interesse non sarà in correlazione con il rischio puramente finanziario, le formalità saranno alleggerite. In compenso il beneficiario dovrà sottostare a determinate condizioni di carattere tecnico: pensiamo in modo particolare all'impegno di coltivazione razionale, all'obbligo di ispezione da parte degli organi tecnici dell'Istituto o dello Stato, alla conclusione di contratti di vendita tramite le organizzazioni commerciali (FOFT, cantine sociali) riconosciute e sorrette dallo Stato, all'obbligo di sottostare al controllo qualitativo della produzione, alla stipulazione delle assicurazioni contro la grandine, sul bestiame, ecc.

L'Istituto e lo Stato faranno astrazione da ogni forma di dirigismo agricolo od economico: le condizioni saranno poste in sostanza nella ricerca della massima garanzia possibile al credito concesso, ad evitare le perdite che una prassi eccessivamente larga e poco preoccupata del successivo controllo finirebbe fatalmente col provocare.

La concessione di crediti di medio termine dovrebbe in particolare modo essere destinata al rinnovamento del patrimonio zootecnico, al rinnovamento delle piantagioni, alle migliorie del fondo ammortizzabili in un giro di pochi anni, alla estensione delle colture, alle bonifiche in proprio, all'acquisto di macchine ecc. Debiti crediti dovranno forzatamente essere assistiti da garanzie più sostanziose, probabilmente in massima parte da ipoteche in rango posteriore a quelle concesse dalla Banca dello Stato o dagli istituti privati di credito: al di là della capienza prudenziale data al pegno dalla pratica bancaria corrente e a un interesse tendenzialmente vicino a quello delle ipoteche di primo grado.

Tanto per le ipoteche a corto termine quanto per il credito a lunga scadenza, che avrà la medesima fisionomia, pur essendo probabilmente dedicato in modo particolare all'acquisto di nuovi fondi per la costituzione di poderi organici, al riscatto di beni fin qui di proprietà di persone lontane dall'agricoltura, il progetto prevede un trattamento speciale per le iscrizioni ipotecarie: i titoli, per la cui creazione si farà istante l'Istituto, presso gli Uffici dei registri, saranno soggetti prevalentemente a tasse di cancelleria: la loro iscrizione e la loro cancellazione, il loro rinnovo e la loro eventuale cessione saranno facilitati.

Un importante problema si pone, nella impostazione generale del credito agricolo: quello della persona del debitore. Nel caso in cui — e sarà il meno frequente — il contadino che lavora la terra è proprietario della terra medesima, solo la capienza del pegno, la fiducia nelle qualità personali del richiedente, le condizioni locali saranno determinanti per la concessione e le relative condizioni. Nei casi invece in cui il proprietario della terra e richiedente il credito siano persone diverse, si potranno verificare varianti diverse, di cui due essenziali: la prima, quella in cui il proprietario consenta con il conduttore nella richiesta di credito, conceda la garanzia ipotecaria a favore del credito: la seconda, quella in cui tale collaborazione fra proprietario e conduttore sia impossibile.

Solo il secondo caso potrebbe indurre a proporre misure particolarmente importanti nel settore giuridico. L'interesse della comunità a che la terra sia convenientemente lavorata è certamente molto forte: l'interesse che il contadino capace goda dei benefici del credito agricolo anche qualora il proprietario se ne disinteressi e non voglia consentire ad alcun impegno è parimenti forte per la comunità. Non possiamo e non vogliamo risolvere questo spinoso problema economico e sociale in questa sede: è certo tuttavia che, in mancanza di garanzie adeguate, non potranno facilmente essere concessi crediti a medio o a lungo termine, e la mancanza di garanzia ipotecaria costituirà in questi casi un incaglio estremamente grave al miglioramento di quei fondi.

L'Istituto, come già la Banca dello Stato e altri enti, sarà autorizzato a concedere pegni sul bestiame: questa forma è oggi poco sfruttata dal nostro contadino e potrà — estesa — dare buoni frutti.

Il credito agricolo nel nostro Cantone ha già avuto, nei decenni scorsi, l'apporto fattivo di numerosi enti, primo fra questi la Banca dello Stato. Citiamo qui alcuni dati di sicuro interesse, a titolo di documentazione.

La Banca dello Stato, nell'ambito della legge e del regolamento che la regolano, ha compiute numerose operazioni che hanno conferito all'agricoltura ticinese, e segnatamente al suo sviluppo consortile, mezzi finanziari non indifferenti. Dal bilancio 1953 dell'Istituto rileviamo infatti che vennero consentiti i seguenti crediti:

Fr. 1.720.000,—	in anticipi a consorzi di bonifica e di raggruppamento di terreni
Fr. 270.000,—	in anticipi a consorzi per costruzione di strade agricole e forestali
Fr. 1.301.000,—	in anticipi a consorzi per correzione di fiumi
Fr. 614.000,—	in anticipi a consorzi per ripari, acquedotti e migliorie alpestri, ecc.
Fr. 8.736.000,—	in mutui ipotecari agricoli
Fr. 104.000,—	in effetti contro pegno sul bestiame.

Da quanto sopra descritto si rileva come la Banca abbia influito beneficamente nel campo ipotecario, che le rimarrà riservato nella massima parte anche con la nuova istituzione della Cassa, nonchè nel campo dei lavori consortili che pure rimarranno nella sfera della sua influenza economica e finanziaria.

La Cassa di credito-mutuo agricolo e forestale Alpa (Alleanza patriziale ticinese), fondata il 1. gennaio 1945 con un capitale sociale di Fr. 20.000,— e depositi per Fr. 140.000,—, ha concessi nel 1953 40 prestiti per un importo globale

di Fr. 102.000,—. Essa lavora esclusivamente in favore dei propri soci e pertanto svolge un'attività forzatamente limitata.

Le *Casse Raiffeisen* erano, nel 1953, 29, con un totale di 1398 membri. Esse hanno concesso, come risulta dal rapporto 1953 della sede centrale, ipoteche per Fr. 3.907.915,—, crediti e conti correnti garantiti per circa Fr. 750.000,— e Fr. 1.600.000,— circa a Comuni e ad altre corporazioni di diritto pubblico.

Una loro collaborazione, sul piano finanziario, con la nuova Cassa cantonale, in quanto compatibile e con i loro statuti e con le finalità di quest'ultima, potrà essere utile e non sarà certo ostacolata.

Ai tre istituti suelencati, che, in misura diversa, si sono dedicati al credito agricolo, deve essere aggiunta, nel richiamo, se pur su altro piano, l'*Azione di aiuto straordinario per gli agricoltori nel disagio*, il cui scopo è d'intervenire, con la concessione di prestiti senza interesse a contadini ed enti agricoli, ad attenuare il disagio in cui versa l'agricoltura. Essa è creditrice attualmente di Fr. 815.000,— circa, per altrettanti concessi a titolo di prestito: negli ultimi dieci anni ha elargito prestiti per una media di Fr. 185.000,— all'anno.

Va richiamato che in un prossimo futuro, per il potenziamento del Credito agricolo si dovrà poter far capo ai nuovi mezzi finanziari che potranno essere assegnati al Cantone in virtù della nuova legge federale concernente l'aiuto in favore delle istituzioni di soccorso agricolo mediante la somma dei 40 milioni ad oggi stanziata per la esecuzione dello sdebitamento agricolo, decurtata dei 5 milioni circa già utilizzati e presumibilmente da utilizzare per questo sdebitamento.

L'entrata in vigore di tale legge, già sottoposta ai Governi cantonali per le loro osservazioni, ha subito una remora a causa dell'atteggiamento negativo assunto da qualche Governo.

In seguito alla ripetuta richiesta della sua messa in vigore da parte di diversi enti, quali la Conferenza dei direttori dei Dipartimenti cantonali dell'agricoltura, la Conferenza dei direttori dei Dipartimenti dell'agricoltura dei Cantoni di montagna e la Conferenza dei capi delle Casse cantonali di soccorso agricolo, la stessa è stata recentemente riesaminata da parte di quest'ultima conferenza.

In occasione di simile riesame è stata accolta la proposta che in essa venisse introdotto un articolo speciale prevedente che esclusivamente per il Ticino i nuovi mezzi finanziari federali a favore delle istituzioni di soccorso potranno essere utilizzati, oltre che per l'aiuto individuale, anche per l'aiuto collettivo. Da ciò, dato che i suddetti mezzi finanziari dovranno essere ripartiti a seconda delle necessità dei singoli Cantoni, deriverà che il nostro Cantone ne potrà beneficiare probabilmente in una misura maggiore di quella prevista.

Difficile è valutare in modo sicuro l'importo necessario alla costituzione del capitale della Cassa ticinese di credito agricolo. Le opinioni degli esperti in materia agricola divergono sensibilmente: di contro a chi presume un immediato e notevole sviluppo dell'istituto e quindi un notevole fabbisogno di capitale proprio iniziale sta chi, non con minor ragione, prevede un periodo di lenta evoluzione, di graduale introduzione nell'abitudine della nostra gente, di chi afferma che il contadino ticinese ha paura dei debiti.

Codesto Gran Consiglio ha stanziato, nei bilanci del 1952 e 1953, un importo complessivo di Fr. 1.250.000,— a favore della istituenda Cassa ticinese. Riteniamo di proporre un capitale iniziale di 3 milioni di franchi, con lo stanziamento immediato dell'importo di Fr. 1.250.000,— già accantonato e con la facoltà per il Consiglio di Stato di completare successivamente la somma capitale a seconda dello sviluppo o dei bisogni.

L'operazione si svolgerà attraverso la Banca dello Stato e non costituirà difficoltà finanziaria alcuna.

Qualora, nel corso dei prossimi anni, la Cassa dovesse conoscere una insperata estensione delle sue operazioni e fosse necessario, oltre al normale risconto, un aumento del capitale proprio, codesto Gran Consiglio sarà chiamato a pro-

nunciarsi in merito. Il bilancio della Cassa, come il bilancio della Banca dello Stato, sarà annualmente sottoposto alla approvazione del Gran Consiglio, che parimenti nominerà annualmente i revisori.

Il progetto che abbiamo l'onore di sottoporvi dovrà essere integrato da un regolamento particolareggiato, che definisca esattamente il meccanismo delle operazioni, il tasso d'interesse e le facilitazioni che saranno applicati ai richiedenti, i rapporti d'ufficio con la Banca dello Stato ecc. Tanto il responso dei periti, che dà le linee direttrici cui il Consiglio di Stato aderisce, quanto il rapporto della Banca dello Stato, che pure costituisce un elemento fondamentale della futura organizzazione, concludono in senso positivo. In quest'ultimo rapporto si allude ad una possibilità diversa, quella per cui la Cassa dovrebbe in sostanza limitarsi a garantire sussidiariamente nei confronti della Banca dello Stato tutte le operazioni che quest'ultima per regolamento proprio non sarebbe in grado di compiere se la garanzia fosse assunta dalla Cassa. Per quanto apparentemente semplice e lineare, la soluzione citata dalla Banca dello Stato è sembrata tale da dover essere scartata: come risulta dai documenti infatti il Consiglio di Stato attribuisce all'influenza indiretta, ossia al consiglio e alle condizioni posti all'agricoltore per il miglioramento della sua azienda in correlazione alla domanda di credito, grande importanza, e ciò non potrebbe scaturire da un contatto limitato agli organi della Banca dello Stato, bensì più facilmente dai rapporti con un istituto specifico che dia allo scopo del prestito il maggior peso e ai rapporti più direttamente finanziari un valore accessorio.

Il regolamento, come già si disse, sarà preparato in primo luogo dal Consiglio d'amministrazione che sarà precedentemente insediato, e ad una Commissione di periti che il Consiglio di Stato consulerà.

Il lavoro pratico e materiale della Cassa avrà inizio solo dopo l'approvazione del regolamento e contiamo che ciò possa avvenire nel corso della prossima primavera.

Ma occorre anzitutto che la legge d'organizzazione della Cassa trovi la sanzione della Sovrana Rappresentanza: è questo il motivo per cui proponiamo a codesto Gran Consiglio di voler adottare l'annesso disegno.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per porgervi i sensi della nostra massima stima e considerazione.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Celio*

Disegno di

## LEGGE

circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 novembre 1954 n. 517 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

Titolo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' istituito un ente denominato « *Cassa ticinese di credito agricolo* », allo scopo di favorire, mediante la concessione di crediti, lo sviluppo agricolo del

Cantone e segnatamente il potenziamento delle colture, il miglioramento delle coltivazioni, la costituzione di poderi organici e la loro salvaguardia nell'ambito del diritto successorio, le bonifiche e le migliorie fondiarie, il miglioramento del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e lo smercio della produzione agricola e in genere ogni attività connessa con l'esercizio dell'agricoltura.

La Cassa ticinese di credito agricolo ha qualità di persona giuridica di diritto pubblico.

#### Art. 2

La Cassa ticinese di credito agricolo ha sede in Bellinzona.

Il suo capitale di costituzione è di Fr. 3.000.000,—, di cui Fr. 1.250.000,— versati all'atto della sua fondazione.

Ogni aumento di capitale deve essere autorizzato per legge.

#### Art. 3

Le spese e le perdite di corso cagionate dalla emissione, sottoscrizione o conversione dei prestiti dello Stato per fornire alla Cassa il proprio capitale sono a carico esclusivo della Cassa medesima.

#### Art. 4

L'utile netto della Cassa riceve la destinazione prevista dall'art. 30.

#### Art. 5

La Cassa è esonerata dal pagamento delle imposte cantonali e comunali, salvo sui beni immobili di cui dovesse divenire proprietaria.

Le autorità fiscali non avranno sulla Cassa ingerenza diversa da quella esercitata sulle Banche.

Le tasse di iscrizione, subingresso, diminuzione, cancellazione di ipoteche e cartelle ipotecarie accese in garanzia di crediti della Cassa sono ridotte della metà.

#### Art. 6

I regolamenti elaborati in applicazione della presente legge dagli organi della Cassa diventano esecutivi dal momento in cui hanno avuto la approvazione del Consiglio di Stato. Essi saranno pubblicati nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Cantone.

### TITOLO II

#### CAMPO D'ATTIVITA' DELLA CASSA

#### Art. 7

Nell'ambito dello scopo per cui venne creata, la Cassa è autorizzata a compiere anticipazioni su garanzie ipotecarie o personali o contro pegno di titoli di valore corrente, a concedere prestiti ipotecari su immobili situati nel Cantone, a scontare effetti cambiari. Speciali regolamenti stabiliranno le modalità e condizioni sotto cui dovranno farsi le operazioni enumerate nel presente articolo.

La Cassa potrà fare operazioni di pegno sul bestiame. Essa è parimenti autorizzata ad emettere obbligazioni.

#### Art. 8

La Cassa non può fare o assumere altre operazioni di quelle previste dalla legge.

Le sono specialmenti proibiti i giuochi e le speculazioni di borsa, tanto per conto proprio quanto per conto di terzi e del suo personale.

## Art. 9

E' proibito alla Cassa accordare crediti senza garanzie reali ai membri del proprio Consiglio d'amministrazione, al direttore e ai membri della Commissione di revisione.

## Art. 10

La Cassa non è obbligata a motivare un rifiuto di prestito o di credito.

## Art. 11

Gli amministratori della Cassa, i funzionari e gli impiegati hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della Cassa e sulle sue relazioni coi clienti.

## Titolo III

## ORGANIZZAZIONE DELLA CASSA

## Art. 12

Gli organi della Cassa sono:

- a) Il Consiglio d'amministrazione;
- b) la Direzione;
- c) la Commissione di revisione.

a) *Consiglio di amministrazione*

## Art. 13

Il Consiglio d'amministrazione si compone di 7 membri, cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone.

## Art. 14

I membri del Consiglio d'amministrazione sono nominati a voto unanime dal Consiglio di Stato e stanno in carica 3 anni. Si rinnovano per terzo ogni anno. Per la prima e seconda rinnovazione l'ordine di uscita è determinato dalla sorte. I membri uscenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Stato vigilerà affinché sia equamente rappresentato il ceto agricolo. Ne fanno parte di diritto il Consigliere di Stato direttore del Dipartimento della agricoltura e il Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato. Essi non sono eleggibili alla Presidenza della Cassa.

## Art. 15

Non sono eleggibili nel Consiglio d'amministrazione della Cassa gli altri membri del Consiglio di Stato, i funzionari e impiegati governativi, i direttori, amministratori e impiegati di altri istituti di credito, eccezion fatta per la Banca dello Stato e la Banca Nazionale Svizzera. I parenti e i congiunti in linea diretta, i fratelli e i cognati, i soci e gli impiegati di una medesima ditta o organizzazione non possono far parte simultaneamente del Consiglio d'amministrazione.

## Art. 16

Verificandosi una vacanza nel seno del Consiglio d'amministrazione, il Consiglio di Stato provvederà all'elezione complementare. Il nuovo eletto subentra nel turno del predecessore.

## Art. 17

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel proprio seno il presidente e il vice-presidente e nel proprio seno o fuori il segretario.

Ciascun membro del Consiglio d'amministrazione deve depositare presso la Banca dello Stato, (per tutta la durata delle sue funzioni), una cauzione determinata da speciale decreto esecutivo.

#### Art. 18

Il presidente e i membri del Consiglio d'amministrazione ricevono una indennità annua fissata dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo. Essi ricevono inoltre una indennità giornaliera per la presenza alle sedute, oltre alle spese effettive di trasferta.

#### Art. 19

Il Consiglio d'amministrazione esercita la direzione generale della Cassa e decide validamente su qualunque oggetto che la legge e i regolamenti non demandino esplicitamente ad altra Autorità o ad altro organo della Cassa.

Particolarmente, il Consiglio d'amministrazione :

- a) disciplina l'ordinamento e il servizio della Cassa;
- b) specifica, mediante regolamenti e d'accordo con la Banca dello Stato, i doveri e le attribuzioni della direzione, delle agenzie e rappresentanze;
- c) pronuncia, su preavviso della direzione, sulle domande di prestiti, di crediti, di anticipazioni e su tutte le operazioni che impegnino i fondi e la responsabilità pecuniaria della Cassa e che non entrino nelle competenze esclusive della direzione;
- d) stabilisce il tasso dello sconto cambiario nonchè i prestiti sopra pegno.

#### Art. 20

Il Consiglio d'amministrazione può delegare in via di regolamento parte delle sue attribuzioni a un membro o a una Commissione di tre membri, scelta nel suo seno.

Il delegato e la Commissione rendono conto del loro operato ad ogni seduta del Consiglio.

#### Art. 21

Il Consiglio è convocato dal presidente o dal direttore ogni qualvolta il bisogno lo richiama. Deve essere convocato su richiesta di tre membri.

Può stabilire convocazioni ordinarie.

Il direttore assiste alle sedute del Consiglio con voto consultivo salvo esplicita decisione contraria del Consiglio medesimo.

#### Art. 22

Il Consiglio non può validamente deliberare senza la presenza di almeno quattro dei suoi membri. In caso di parità il voto del presidente decide. Le decisioni sono registrate a processo verbale.

#### Art. 23

I membri del Consiglio hanno l'obbligo di assistere alle sedute. Possono dimettersi dalla carica mediante un preavviso di due mesi diretto al Consiglio di Stato.

#### b) Direzione e gestione

#### Art. 24

La direzione della Cassa ticinese di credito agricolo è affidata al direttore della Banca dello Stato.

Le sue attribuzioni e competenze saranno fissate dal Regolamento.

## Art. 25

L'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'amministrazione, la contabilità, il servizio cassa, la rappresentanza sono assunti dalla Banca dello Stato nella propria sede, nelle succursali e agenzie.

Per tali prestazioni la Banca dello Stato potrà chiedere alla Cassa il rimborso delle proprie spese vive.

c) *Vigilanza e revisione*

## Art. 26

La Cassa è posta sotto la vigilanza del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato nel modo previsto dalla legge.

## Art. 27

Il Gran Consiglio esercita la propria vigilanza mediante una speciale Commissione di revisione di 3 membri e 3 supplenti. Valgono per essa le norme stabilite per la Commissione di revisione della Banca dello Stato.

La vigilanza può essere affidata direttamente alla Commissione di revisione della Banca dello Stato.

## Art. 28

Il Consiglio di Stato potrà sottoporre in ogni tempo la gestione della Cassa alla ispezione e verifica di una società o ufficio di revisione.

## Titolo IV

## CONTI ANNUALI

## Art. 29

L'esercizio della Cassa chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale e il conto profitti e perdite sono allestiti dal Consiglio d'amministrazione e portano le firme del presidente e del direttore. Essi devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro il 15 marzo, accompagnati da un rapporto del Consiglio sull'andamento della Cassa e da una relazione della Commissione di revisione sul risultato delle proprie verifiche.

Il Consiglio di Stato li esamina e li trasmette con gli annessi e con le sue proposte al Gran Consiglio per l'approvazione definitiva.

## Art. 30

Il beneficio netto di ogni esercizio è destinato, nella misura del 50 %, al versamento di un interesse sul capitale di dotazione, che non potrà superare quello corrisposto dallo Stato per la provvista di capitale; la rimanenza dovrà essere devoluta a costituire le riserve della Cassa fino a un massimo del 50 % del capitale di dotazione, e oltre questo limite potrà essere in tutto o in parte devoluta a rimborsare allo Stato il capitale di dotazione.

## Titolo V

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 31

La durata della Cassa è illimitata. La sua liquidazione può essere decisa solo dal Gran Consiglio che ne determinerà, in tal caso, le modalità e la devoluzione degli attivi.

## Art. 32

Il Consiglio di Stato è autorizzato a trasferire alla Cassa la consistenza del Fondo costituito per la istituenda Cassa di credito agricolo e a completare il capitale di dotazione fino all'importo di Fr. 3.000.000,— secondo i bisogni della Cassa, eventualmente mediante l'emissione di prestiti per la differenza.

## Art. 33

La presente legge, decorsi i termini per l'esercizio del referendum, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e decreti del Cantone.

Il Consiglio di Stato determinerà la data della sua entrata in vigore.

---